



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5)".

Testo ddl

Art. 1

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) è sostituito dal seguente: "1. Il sistema di contabilità delle aziende sanitarie si informa ai principi e alle disposizioni del codice civile, del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e integrazioni. Nel rispetto di tale assetto normativo, la Giunta regionale adegua il sistema di contabilità alle esigenze del sistema informativo del servizio sanitario nazionale e regionale nonché alle esigenze poste dal consolidamento della finanza pubblica".
2. Il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 10/2006 è sostituito dal seguente: "2. Il direttore generale adotta entro il 15 novembre, sulla base del finanziamento come ripartito a norma dell'articolo 26, il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, composto dai documenti previsti dall'articolo 25 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, contestualmente all'adozione sia del programma sanitario annuale, sia del programma sanitario triennale. Un piano del fabbisogno del personale è inserito come allegato al bilancio preventivo economico annuale e pluriennale e ne costituisce parte integrante. Gli atti previsti dal presente comma sono trasmessi al competente Assessorato contestualmente alla loro adozione."
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 10/2006 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. I bilanci preventivi economici annuali e pluriennali delle aziende del servizio sanitario regionale, di cui al comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 10/2006, ed il bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale, sono redatti secondo le modalità di cui agli articoli 25 e 32 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni."

"2 ter. I bilanci d'esercizio delle aziende del servizio sanitario regionale ed il bilancio d'esercizio consolidato del servizio sanitario regionale sono redatti con le modalità e nei termini di cui agli articoli 26 e 32 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni."



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 2

Modifiche all'articolo 29 della l.r. 10/2006

1. “La lettera a) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 10/2006 è abrogata.”
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 10/2006 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. I bilanci preventivi economici annuali e pluriennali delle aziende del servizio sanitario regionale ed il bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale, nonché i bilanci d'esercizio delle aziende del servizio sanitario regionale ed il bilancio d'esercizio consolidato del servizio sanitario regionale sono approvati con le modalità e nei termini di cui all'articolo 32, commi 5 e 7 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni.”

“1 ter. Nei termini indicati dall'articolo 32, commi 5 e 7 del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, si procede alla pubblicazione integrale degli atti di cui al comma 1 bis, sul sito internet istituzionale della regione.”
3. Il comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 10/2006 è sostituito dal seguente: “4. Il termine per l'esercizio del controllo previsto nel comma 1 è di trenta giorni consecutivi. Prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo, l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale può, per un massimo di due volte, chiedere motivatamente elementi integrativi e giustificativi.”